

DISCIPLINARE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI ONCI-LE VENE

I. Zona a Traffico Limitato

Al fine di perseguire l'obiettivo strategico della "qualità ambientale", ricercando la migliore fruibilità dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Parco Fluviale dell'Alta Valdelsa", rafforzando il suo valore paesaggistico oltre che quello naturalistico, oltre che una maggiore tutela dell'ecosistema fluviale, ed in particolare della porzione denominata Le Vene e Onci come area che vede in equilibrio il corpo idrico superficiale delle sorgenti del fiume, il sistema delle sponde ripariali e degli aggregati rurali che caratterizzano il paesaggio dotato di valore naturalistico e curando la sua destinazione, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di socializzazione consentendone una fruizione consapevole e soprattutto sostenibile, è istituita la seguente Zona a Traffico Limitato:

1. Zona a Traffico Limitato "di Onci -Le Vene".

- A. Dal Ponte delle Nove da nord est fino a Onci e parzialmente alla strada vicinale n. 33 "Strada di Fonternino a Onci", fino a oltre Le Vene a ovest e fino all'intersezione della strada vicinale n. 3 "Strada del Molino di Calcinaia" con la strada di Pieve a Elsa, come meglio definita nella planimetria allegata . In tale area, nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre, tutti i giorni, feriali e festivi, il transito e la sosta sono consentite ai veicoli dei residenti o assimilati e degli esercenti attività imprenditoriali o professionali aventi sede all'interno della medesima area, identificati con la tipologia di pass "ov R" ovvero ai veicoli individuati sub III) lett. M):**
- a. transito:** i veicoli autorizzati, possono accedere senza limitazioni orarie all'interno della Z.T.L.. S'intendono autorizzati al solo transito, senza altra formalità, i veicoli in uso ai residenti all'interno dell'area a condizione che la sosta avvenga comunque all'interno delle aree private di pertinenza. In caso di controllo di polizia sui veicoli in transito il residente o assimilato potrà dimostrare con ogni mezzo documentale il proprio titolo;
 - b. sono assimilati** ai veicoli dei residenti quelli in uso ai domiciliati ovvero ai titolari di diritti reali e/o di godimento all'interno dell'area o di familiari o persone che prestino attività di assistenza all'interno dell'area.
 - c. soste:** in tutta la Z.T.L. la sosta è consentita unicamente ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati con pass "ov R", nelle aree destinate a parcheggio e nel rispetto dei limiti imposti dall'autorizzazione e dalla segnaletica. Fuori da tali aree la sosta è permanentemente vietata ad eccezione del tempo necessario a compiere operazioni di carico o di scarico senza recare intralcio alla circolazione;
 - d. accesso al cimitero rurale di Onci:** durante l'orario di apertura del cimitero, è consentito l'accesso alla Z.T.L. ai veicoli privati utilizzati dai visitatori. Parimenti e negli stessi orari è consentita la sosta nel parcheggio di fronte all'ingresso del cimitero senza altra formalità.

II. Disposizioni di carattere generale.

- A. **Validità della disciplina:** la disciplina relativa alla zona a traffico limitato ha validità dal 01 aprile al 31 ottobre sulle 24 ore.
- B. **Residenti nella zona a traffico limitato:** l'accesso e la sosta, dove ammessa da specifica segnaletica e secondo le singole prescrizioni, sono consentite previa autorizzazione, ai veicoli a motore intestati ai residenti;
- possono essere autorizzati i veicoli di proprietà o in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria dal residente o assimilato. Parimenti, fatti salvi gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247-bis, comma 2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli), possono essere autorizzati i veicoli intestati a imprese, studi professionali o società e concessi in uso a dipendenti, soci, comproprietari o titolari delle medesime che siano residenti nelle singole aree;
 - possono essere autorizzati i veicoli in uso a persone residenti o assimilati all'interno delle aree limitate e intestati a persone fisiche non residenti, a condizione che siano stati rispettati gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247-bis, comma 2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli);
 - I residenti o assimilati nel perimetro della Z.T.L. sono abilitati con autorizzazione e contrassegno **"ov R"**;
- C. **Attività produttive :** L'accesso e la sosta, dove ammessa da specifica segnaletica e secondo le singole prescrizioni, sono consentite, ai veicoli a motore intestati alle singole attività commerciali, artigianali, professionali aventi sede all'interno delle aree limitate ovvero ai loro titolari, soci, collaboratori e dipendenti;
- possono essere autorizzati i veicoli di loro proprietà o in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero intestati a soci e familiari . Nel caso di più soggetti riferibili alla medesima attività sono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono gli aventi titolo;
 - per le attività aventi sede nel perimetro della Z.T.L. viene rilasciata l'autorizzazione e il contrassegno **"ov R"**;
 - sono assimilate alle attività produttive le società, le cooperative, le associazioni, le fondazioni e i comitati con scopi di promozione sociale, culturale, politica o del territorio che abbiano sede all'interno delle aree limitate ovvero che gestiscono strutture di servizio pubblico nelle medesime aree;
- D. **Trasporto merci:** l'accesso e la sosta limitatamente alle operazioni di carico e scarico dove ammessa dalla segnaletica e secondo le singole prescrizioni, sono consentite, previa autorizzazione, ai veicoli immatricolati per il trasporto di cose ed intestati ad imprese con sede non compresa nella perimetrazione delle zone limitate:
- per queste attività viene rilasciata l'autorizzazione e il contrassegno **"MERC"**.
- E. **Rilascio e validità delle autorizzazioni:** Le autorizzazioni, hanno validità quinquennale e sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata da copia fotostatica della carta o del certificato di circolazione del veicolo che si intende abilitare e di qualsiasi altra documentazione non in possesso dell'Amministrazione Comunale che risulti utile al fine di valutare la sussistenza del diritto al rilascio. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale mediante ordinanza del Comando di Polizia Municipale di prorogare la validità delle autorizzazioni ovvero di disporre il rinnovo prima della scadenza:
- non viene rilasciata l'autorizzazione per i veicoli non in regola con la disciplina del C.d.S.;
 - è fatto obbligo al titolare del permesso di riconsegnarlo al Comando di Polizia Municipale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Il venir meno dei requisiti soggettivi comporta comunque l'inefficacia del

- titolo con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, ivi compresa la rimozione coatta del veicolo;
- c. in caso di veicolo autorizzato in riparazione può essere rilasciato dal Comando Polizia Municipale un permesso provvisorio per un veicolo in sostituzione con validità per il corrispondente periodo fino a 30 giorni;
 - d. durante l'istruttoria necessaria al rilascio del titolo definitivo può essere rilasciato dal Comando Polizia Municipale un permesso provvisorio con validità fino a 30 giorni.
- F. Attività alberghiere:** limitatamente alla durata del soggiorno, possono accedere nella zona limitata i veicoli dei clienti degli alberghi o delle attività paralberghiere comprese nel perimetro. E' consentita la sosta limitatamente al carico e allo scarico dei bagagli nel rispetto della segnaletica e delle prescrizioni. Fuori da questi casi la sosta dovrà avvenire comunque all'interno delle aree private di pertinenza delle attività ricettive.
- G. Medici:** i medici di base esercenti la professione di medico nel Comune già titolari di contrassegno secondo la vigente disciplina delle ZZ.T.L. sono autorizzati al transito e alla sosta all'interno della ZTL Onci-Le Vene
- H. Permessi temporanei per esigenze di cantiere e manutenzione:** per necessità di carico e scarico all'interno della Z.T.L. durante l'esercizio di cantieri ovvero durante attività di costruzione, ristrutturazione, conservazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni temporanee per la durata degli interventi, valide per il periodo di effettivo carico e scarico:
- a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero nel titolo.
- I. Permessi temporanei per manifestazioni:** per necessità di carico e scarico all'interno della Z.T.L. durante lo svolgimento di manifestazioni, sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni temporanee per la durata delle singole iniziative, valide per il periodo di effettivo carico e scarico:
- a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero nel titolo.
- J. Permessi temporanei per esigenze di cronaca:** per effettuare servizi giornalistici o riprese televisive sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni temporanee per la durata delle singole iniziative:
- a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero nel titolo. Ove indispensabile al trasporto e all'uso delle attrezzature è consentita la sosta anche al di fuori degli spazi deputati, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della strada.
- K. Permessi temporanei generici:** per necessità di carico e scarico o per il trasporto all'interno della Z.T.L. di persone con difficoltà di deambulazione ovvero incapaci o soggetti all'altrui vigilanza, sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni, valide per il periodo di effettivo carico e scarico ovvero delle operazioni di salita o discesa dei passeggeri:
- a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero nel titolo.
- L. Esposizione dell'autorizzazione:** durante il transito e/o la sosta è fatto obbligo di esporre il contrassegno al cristallo parabrezza anteriore in modo che risulti leggibile dall'esterno in ogni sua parte:

- a. l'omessa o parziale esposizione, comporta l'inefficacia del titolo con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, ivi compresa la rimozione coatta del veicolo. Sono esclusi dall'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli;
 - b.** durante la circolazione dei veicoli autorizzati è fatto altresì obbligo di portare al seguito l'autorizzazione ed esibirla a richiesta degli organi di polizia stradale.
- M. Servizi pubblici o di pubblico interesse:** s'intendono autorizzati:
- a. i mezzi di soccorso, di polizia, protezione civile e delle FF.AA;
 - b. i veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e pulizia strade,
 - c. i veicoli di trasporto pubblico locale in regolare servizio, compresi gli scuolabus;
 - d. i veicoli di proprietà comunale e i veicoli destinati ai servizi istituzionali del Comune;
 - e. i veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici ovvero di associazioni di volontariato per interventi di zona, purché muniti di insegne che li rendano riconoscibili;
 - f. i veicoli della A.U.S.L. o delle Aziende per l'assistenza domiciliare;
 - g. i veicoli al servizio di persone disabili, munite di regolare contrassegno;
 - h. i veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata;
 - i. i veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili munite di scritte o stemmi che li rendano riconoscibili consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/7/96 n. 503;
 - j. i taxi e i veicoli di n.c.c. (se in servizio),
 - k.** i veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- N. Esigenze straordinarie:** ulteriori, inderogabili esigenze di accesso e/o di sosta nelle zone limitate saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione comunale su istanza degli interessati.